

COMUNE DI GABICCE MARE

Provincia di Pesaro e Urbino

Settore VI – Urbanistica e Edilizia privata

<p>REGOLAMENTO COMUNALE PER L'INSTALLAZIONE, MONITORAGGIO, CONTROLLO E RAZIONALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI PER LA TELEFONIA MOBILE CELLULARE</p>
--

Gabicce Mare, li 18 Ottobre 2000

CAPO 1

PROCEDURE AUTORIZZATIVE

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina, nel rispetto della normativa vigente con particolare riguardo a quella urbanistica, il rilascio di concessioni e autorizzazioni per l'installazione di antenne per la telefonia mobile sul territorio comunale di Gabicce Mare, le forme di localizzazione e distribuzione sul territorio degli impianti, il monitoraggio e il controllo delle emissioni elettromagnetiche e gli eventuali interventi di risanamento, delocalizzazione e razionalizzazione.

2. L'Amministrazione Comunale promuoverà un Accordo con l'A.R.P.A.M., l'A.U.S.L e i soggetti titolari di concessione ovvero i soggetti licenziatari del servizio pubblico di telefonia cellulare che operano nell'ambito del territorio comunale, al fine di programmare lo sviluppo degli impianti radio base, sulla base dei criteri di cui all'atto consiliare n.26 del 11.04.2000 e delle disposizioni del presente Regolamento.

Art. 2 - Programma annuale delle installazioni

1. Al fine di garantire la collocazione ottimale degli impianti nel territorio comunale, con particolare riferimento alla esposizione della popolazione, i gestori di rete per telefonia mobile, presentano all'Amministrazione Comunale, entro il 30 marzo di ogni anno, un progetto di "Programma annuale delle installazioni fisse e mobili" da realizzare nell'anno successivo, costituito da:

- una planimetria in scala adeguata recante la localizzazione degli impianti esistenti e proposti,
- una relazione tecnica di descrizione degli impianti e la valutazione dei relativi campi elettromagnetici, utilizzando i parametri forniti dalla normativa vigente in materia, e corredato dai pareri all'uopo rilasciati dall'A.R.P.A.M. e dall'A.U.S.L.;

2. Acquisita la richiesta completa della documentazione di cui sopra, il Comune approva il "Programma annuale delle installazioni" entro 30 giorni dall'acquisizione al protocollo generale della richiesta stessa. L'approvazione può riguardare anche singole parti del programma.

Art. 3 - Autorizzazione e concessioni edilizie

1. Le installazioni che comportino la realizzazione di opere edilizie, ovvero cambio di destinazione d'uso senza opere, sono soggette al rilascio degli ordinari provvedimenti autorizzativi in materia edilizia ovvero alla Denuncia di Inizio Attività, ai sensi della Legge 662/96, in base alla caratteristica dell'intervento, comprese le collocazioni a terra degli impianti.

2. Le installazioni collocate su edifici esistenti potranno prevedere il riuso di eventuali volumi tecnici dismessi o non più funzionali alle esigenze originarie degli immobili dei quali costituiscono la pertinenza, fermo restando che l'altezza dei vani tecnici posti sul solaio sovrastante l'ultimo piano dell'edificio (copertura, lastrico solare, ecc.), non potrà superare tre metri, al fine di meglio contenere l'impatto visivo.

Art. 4 - Autorizzazione all'installazione di impianti

1. Ogni installazione di antenne per la telefonia mobile deve esser preventivamente assentita.

2. Al fine di conseguire il prescritto titolo abilitativo, l'istanza dovrà essere presentata completa in ogni suo documento allegato, al Protocollo del Comune, corredata dai pareri emessi a riguardo dall'A.R.P.A.M. e dall'A.U.S.L. i quali, ove lo ritengano opportuno, potranno chiedere al soggetto richiedente ogni ulteriore documentazione necessaria al rilascio del parere di competenza;
3. L'ufficio precedente acquisisce il parere dell'Ufficio Ambiente circa la compatibilità della domanda con le eventuali cartografie di vulnerabilità del territorio. Verificata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta, il Responsabile dell'ufficio precedente emette il provvedimento autorizzatorio o il diniego dell'istanza entro il termine di 60 giorni per le nuove installazioni e di 45 giorni per le modifiche agli impianti esistenti; I termini di cui al comma precedente decorrono dalla data di acquisizione dell'istanza al protocollo generale;
4. Entro quindici giorni dal ricevimento della domanda, il responsabile del procedimento può richiedere eventuali documenti integrativi di cui la pratica risultasse carente; in tal caso i termini temporali di cui al punto precedente decorreranno nuovamente per intero a far data dall'acquisizione al protocollo generale della documentazione integrativa;
5. I termini temporali suesposti si riferiscono alle stazioni radiobase sia fisse che mobili, intendendo per mobili, quelle stazioni che, per necessità temporanee e per esigenze tecniche, sono installate su supporti mobili dotati di ruote che ne consentono il facile spostamento.

CAPO 2

PROCEDURE DI CENSIMENTO, CONTROLLO E MONITORAGGIO

Art. 5 - Censimento delle stazioni radio-base esistenti

1. I soggetti gestori del pubblico servizio di telefonia cellulare, in rapporto alla situazione esistente si impegnano entro il 30.11.2000 a fornire tutti gli elementi descrittivi e dati tecnici per la realizzazione di un censimento degli impianti per la telefonia mobile esistenti;
2. Al fine della pianificazione dello sviluppo delle stazioni radiobase l'Amministrazione Comunale realizzerà una mappatura delle stazioni radiobase esistenti, corredata dei dati tecnici degli impianti attivi nel proprio territorio;
3. Tramite l'applicazione dei modelli matematici e dei dati forniti dalle ditte che gestiscono gli impianti, l'Amministrazione individuerà quali zone di attenzione teoriche le aree con esposizione potenziale superiore a 3 V/m, pari a metà del limite di Legge di 6 V/m;
4. Sulle zone di attenzione che dovessero emergere dai dati elaborati come sopra, l'Amministrazione disporrà una campagna di rilevamenti volti a valutare nel dettaglio l'effettiva esposizione degli edifici più interessanti, in riferimento allo sviluppo urbano ed edilizio.

Art. 6 – Controllo e monitoraggio delle stazioni radio base

1. Per le forme di controllo e monitoraggio delle emissioni elettromagnetiche e del rispetto di tutti gli aspetti tecnici, l'Amministrazione Comunale si avvarrà del supporto tecnico e della consulenza dell'organismo istituzionale preposto l'A.R.P.A.M., definendo con esso vari aspetti tra cui i seguenti:
 - modalità di controllo teorico (quello effettuato solo sulla carta);

- modalità di controllo e monitoraggio relativi ai nuovi impianti posti nelle cosiddette “zone di attenzione teoriche” di cui al precedente art.5 comma 3, e agli impianti che abbiano subito una qualsiasi modifica così come previsto dal successivo art.7.
 - numero di controlli e frequenza degli stessi in riferimento ai nuovi impianti, agli impianti cui all’art.5 comma 3 del presente Regolamento e alle modifiche e/o variazioni intervenute;
 - tempi e modalità necessari per i monitoraggi e controlli da effettuarsi con urgenza, segnalati dall’Amministrazione Comunale secondo quanto previsto al successivo art.6;
2. I controlli e monitoraggi delle emissioni elettromagnetiche, nei limiti e per gli aspetti consentiti dalla Legge laddove non sono riservati alla competenza esclusiva dell’A.R.P.A.M., possono essere affidati dall’Amministrazione Comunale a soggetti in possesso dei requisiti necessari, previa stipula di apposita convenzione che regoli, tra i vari aspetti, quelli di seguito elencati:
- le modalità di controllo e/o di misurazione cosiddetto teorico;
 - i metodi e gli strumenti utilizzati per i controlli e monitoraggi;
 - le modalità di controllo e monitoraggio relativi ai nuovi impianti, agli impianti cui al precedente art.5, comma 3, ed agli impianti che abbiano subito modifiche e/o variazioni di cui al successivo art.7;
 - il numero di controlli e frequenza degli stessi in riferimento ai nuovi impianti, agli impianti di cui al precedente art.5, comma 3 e alle modifiche e/o variazioni intervenute;
3. Nel caso in cui i controlli e monitoraggi affidati dall’Amministrazione Comunale a soggetti diversi dall’A.R.P.A.M. evidenziassero un superamento dei limiti del livello di attenzione definito in 3 V/m, la verifica dei parametri secondo i tempi e i modi previsti nell’art.6 comma 2, dovrà essere affidata all’A.R.P.A.M.;
4. Ai suddetti controlli, oltre al personale tecnico comunale, possono presenziare i rappresentanti designati dai comitati spontanei, che possono altresì accedere agli atti istruttori;
5. Qualora si riscontrino, per edifici o luoghi di permanenza superiori alle 4 ore consecutive, livelli di campo elettromagnetico (misurati e/o calcolati) superiori al limite di attenzione definito in 3 V/m, i rilevamenti di cui al comma precedente andranno ripetuti con una certa frequenza, in riferimento alle fasce orarie ed alle stagioni;
6. I suddetti controlli possono essere eseguiti anche su richiesta di comitati di cittadini, i quali possono richiedere ulteriori controlli da eseguirsi da parte degli enti convenzionati.
7. Nel caso in cui l’A.R.P.A.M. rilevi al violazione dei limiti di emissione delle onde elettromagnetiche e degli altri parametri tecnici, trasmette i risultati all’Amministrazione Comunale, la quale provvederà ad applicare le sanzioni di cui al successivo art.13 del presente regolamento.

CAPO 3

DISPOSIZIONI TECNICHE E LIMITAZIONI

Art. 7 - Disposizioni Tecniche

1. Il fascio di emissione degli impianti di trasmissione relativi ad apparati per telecomunicazioni deve aver il minor angolo di incidenza possibile con il terreno, ovvero l’asse del fascio di emissione deve essere il più possibile parallelo all’orizzonte, tenuto conto delle esigenze tecniche dei gestori. La variazione meccanica od elettrica dell’inclinazione

del segnale di trasmissione o qualunque altro tipo di modifica, non può essere adottata se non mediante preventiva autorizzazione, ai sensi dell'art.4 del presente Regolamento.

Art. 8 – Localizzazione topografica

1. L'installazione di impianti di trasmissioni relativi ad apparati di telefonia mobile cellulare deve essere localizzata in siti con altezza topografica elevata, rispetto al territorio circostante ovvero, qualora i suddetti impianti di trasmissione sono posti su edifici esistenti, devono essere collocati sulla sommità dell'edificio con altezza maggiore rispetto agli altri;

Art. 9 - Concentrazione delle antenne su una stessa struttura

1. Al fine di evitare il proliferare di antenne sui tetti delle residenze private e delle strutture ricettive, l'Amministrazione Comunale, sulla base del programma annuale delle installazioni di cui all'art.2, può richiedere agli enti gestori la predisposizione di progetti di concentrazione delle stazioni radio base, su cui installare più impianti indipendenti utilizzabili dai diversi gestori, regolamentandone la disposizione, tenendo conto della sommatoria dei campi elettromagnetici così generati;

2. Il progetto di concentrazione delle stazioni radio base sarà descritto da una relazione di A.R.P.A.M., A.U.S.L. e Ufficio Ambiente del Comune;

Al fine di evitare il proliferare di antenne sui tetti delle residenze private e delle strutture ricettive, l'Amministrazione Comunale segnala proprie aree, strutture, fabbricati, tralicci, ecc., sulle quali possono essere installate antenne radio base singole o concentrate. Nell'ipotesi di concentrazione di stazioni radio base, ferme restando le forme di controllo previste all'art.6 del presente Regolamento e in aggiunta a queste, l'Amministrazione potrà collocare postazioni fisse per il rilevamento del livello di campo elettromagnetico.

Art. 10 – Divieti e nulla osta

1. In considerazione della presenza di popolazione ritenuta più sensibile quale bambini, anziani e/o persone disabili, è fatto divieto di installare stazioni radio-base entro un raggio di 200 metri da:

- Scuole, asili e altri luoghi destinanti all'infanzia;
- Ospedali, case di cura o protette;

2. E' fatto altresì divieto di installare stazioni radio base nelle aree sottoposte a vincolo di tutela ambiente di cui al titolo I del Decreto Legislativo n.490 del 29 ottobre 1999, riguardante "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'articolo 1 della legge 8 ottobre 1997, n.352, nonché sugli edifici di valore storico, architettonico, monumentale, culturale, testimoniale e nelle aree e giardini di pregio storico-architettonico;

3. Dovrà essere attenuato, per quanto possibile, l'impatto visivo e comunque sarà assicurata in sede di localizzazione e progettazione, la salvaguardia della fruibilità dei monumenti e delle aree di particolare pregio, con riferimento anche ai correlati effetti prospettici, paesaggistici ed architettonici.

4. Per le eventuali installazioni di impianti nella zona di competenza dell'Ente Parco Naturale del Monte San Bartolo la ditta richiedente dovrà ottenere il previsto nulla osta dello stesso ente;

5. La ditta richiedente dovrà altresì ottenere gli eventuali pareri o nulla osta degli enti preposti alla tutela dei regimi vincolistici che potrebbero interessare l'area prescelta per l'installazione.

CAPO 4

PROCEDURE DI RISANAMENTO E SANZIONI

Art. 11 - Programmi di risanamento

1. Qualora, dalle misurazioni effettuate, si riscontri un superamento del livello massimo consentito dal quadro normativo vigente di 20 V/m, oppure il superamento del livello qualitativo di 6 V/m posto dalla normativa vigente, oppure la non conformità alle prescrizioni tecniche del presente regolamento, l'Amministrazione dispone a mezzo di ordinanza, il risanamento ovvero la delocalizzazione degli impianti di telefonia mobile e relativi vani tecnici che sono all'origine dei valori eccessivi rilevati, prevedendo a tal fine un termine non superiore a 180 giorni.
2. In caso di inottemperanza da parte del gestore inadempiente, l'Amministrazione Comunale procederà d'ufficio alla disattivazione totale dell'impianto, e alla demolizione dei vani tecnici, ponendo tutte le spese così occasionate a carico della ditta inadempiente;
3. In caso di dismissione degli impianti sia da parte dell'ente gestore, sia della proprietà, gli impianti ed i relativi vani tecnici devono essere completamente rimossi.

Art. 12 - Norma transitoria

1. Sino alla redazione della carta teorica da parte dell'Amministrazione Comunale, le richieste di nuove autorizzazioni presentate sono temporaneamente sospese e successivamente soggette all'attuazione del presente regolamento.

Art. 13 – Sanzioni

1. L'inosservanza delle norme e prescrizioni recate dal presente Regolamento, comporta l'applicazione delle sanzioni prevista dalla vigente normativa, ivi incluse le sanzioni previste dalla disciplina edilizia, urbanistica, paesaggistica e ambientale.

-----o-----